



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Liberio Consorzio Comunale di Trapani)

VI DIREZIONE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA ED EDILIZIA SUE - S.I.T.R. - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP - EDILIZIA PERICOLANTE ED INTERVENTI DI SICUREZZA - VERDE PUBBLICO - PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 244 DEL 01-10-2025

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. N. 227 DEL 18/09/2025 DI DISPOSIZIONE CHIUSURA DEL LOCALE ADIBITO AD ATTIVITÀ COMMERCIALE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITO IN CASTELVETRANO NELLA VIA omissis, NOTIFICATA IN DATA 19.09.2025

Premesso che:

ü alla data del 27/08/2025 prot. 45990 è pervenuta all'indirizzo Pec della Direzione VI Organizzativa e presa in carico al servizio SUAP il 17/09/2025, la nota di trasmissione inerente, il processo verbale di cui in oggetto elevato per violazione dell'art. 110 commi 6,7,9 lett. f-quater TULPS – art. 7 comma 5 L. 158/2012 conv. Con L.189/2012 (presenza apparecchi difformi (SLOT non collegate –Videoterminali) – non esposizione tabella –ASP e GAP);

ü alla superiore nota, è allegato il verbale di operazioni compiute constatazione e contestazione redatto in data il 25/07/2025 a carico del trasgressore sig *** **OMISSIS** *** nato a *** **OMISSIS** *** il *** **OMISSIS** ***, ed ivi residente in *** **OMISSIS** ***, verbalizzato da personale appartenente ad Ufficiali di Polizia tributaria e giudiziaria dell'Agenzia delle dogane e Monopoli, congiuntamente al personale della legione carabinieri Sicilia di Castelvetro, con la quale sono emerse delle irregolarità relative ai punti 1-3-5-6 del verbale di seguito descritti;

Punto 1: violazione dell'art. 110 del TULPS di cui al R.D. 18/06/1931 n°773 in quanto non esponeva la tabella di giochi vietati;

Punto 3: non è presente il materiale informativo sul rischio di dipendenza di giochi con vincita in denaro;

Punto 5: Istallazione di apparecchiature di cui all'art. 110, comma 6/a TULPS non collegate alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relative alle somme giocate, anche per effetto di manomissione (art. 110, c.6, lettera a), TULPS;

Punto 6: Istallazione di apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS;

ü la violazione è stata commessa nei locali ubicati in Castelvetro nella via *** **OMISSIS** ***, in capo al Sig. *** **OMISSIS** *** nato a *** **OMISSIS** *** il *** **OMISSIS** ***, ed ivi residente in *** **OMISSIS** ***, meglio generalizzato, perché si è reso responsabile della

violazione dell'art. 110 commi 6,7,9 lett. f-quater TULPS – art. 7 comma 5 L. 158/2012 conv. Con L.189/2012 (presenza apparecchi difforni (SLOT non collegate –Videoterminali) – non esposizione tabella –ASP e GAP);

ù che con Ordinanza Dirigenziale n. **n. 227 del 18/09/2025 si è dispone la chiusura del locale adibito ad attività commerciale** di somministrazione di alimenti e bevande **sito in** Castelvetro nella via *** OMISSIS *** , notificata in data 19.09.2025;

VISTA la nota protocollo generale n. 51596 del 25/09/2025 con oggetto: *** OMISSIS *** , istanza di annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 227 del 18.09.2025, VI Direzione;

CONSIDERATO che in data odierna a seguito di incontro con Avvocatura e di un approfondito esame degli atti, anche in possesso della competente Direzione VI, si ritenga opportuno accogliere parzialmente la doglianza formulata dal signor *** OMISSIS *** , disponendo l'annullamento in autotutela del provvedimento dirigenziale sopra citato, con contestuale adozione di una nuova ordinanza che tenga conto degli articoli 9, lettera f- quater, e 10 del T.U.L.P.S.,così come comunicato dall'Agenzia del Demanio con nota pec del 28/08/2025;

RITENUTO di dover procedere all'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività di cui alla SCIA prot. SUPRO n°83645/25-04-2025 relativo all'esercizio commerciale sito in via *** OMISSIS *** e la contestuale chiusura dei locali in cui la medesima attività viene svolta;

DATO ATTO di poter prescindere dall'invio della comunicazione di "avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i, nei confronti del soggetto sanzionato, in quanto, nel caso di specie trattasi di atti sanzionatori;

RITENUTO pertanto, opportuno provvedere in merito:

ù alla revisione dell'Ordinanza Dirigenziale n. 227 del 18/09/2025 applicando gli articoli 9, lettera f- quater, e 10 del T.U.L.P.S.,così come comunicato dall'Agenzia del Demanio con nota pec del 28/08/2025:

ù “*art. 9 f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.*

ù *art. 10 se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88”.*

VISTI/O

- L'art. 50 D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta Municipale di “Approvazione, della nuova struttura organizzativa dell'Ente n. 67 del 31/03/2025;
- la Determinazione Sindacale n. 36 del 01.04.2025 di conferimento all'arch. Pasquale Calamia dell'incarico di Responsabile della VI Direzione Organizzativa fino al 31.12.2025;
- la legge 241/90;
- la legge 133/2008;
- il DPR 160/2010;
- **Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) emanato con il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;**

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza Dirigenziale n. 227 del 18/09/2025, notificata al Sig. *** OMISSIS *** in

data 19/09/2025 mediante messo notificatore;

ORDINA

Al sig. (titolare - trasgressore) * OMISSIS ***** nato a *** OMISSIS *** il *** OMISSIS *** , ed ivi residente in *** OMISSIS ***

LA SOSPENSIONE-CHIUSURA

1. **della licenza dell'attività commerciale** di somministrazione di alimenti e bevande sita in Castelvetro, via *** OMISSIS *** , intestata al Sig. *** OMISSIS *** nato a *** OMISSIS *** il *** OMISSIS *** , residente in *** OMISSIS *** , per la durata complessiva di **30 giorni**, ai sensi dell'art. 110 comma 9 f-quater e 10 TULPS;
2. **Tenuto conto che il provvedimento originario è stato notificato in data 19/09/2025**, e che da tale data decorrono gli effetti della chiusura, si **defalcano i giorni già trascorsi** alla data odierna dal computo totale dei 30 giorni di sospensione, con conseguente determinazione della **residua durata della sospensione pari a 17 giorni residui da calcolare in base alla data di emissione della nuova ordinanza**;

Si avvisa che:

- a. Sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di carattere pecunario conseguenti alle violazioni di che trattasi;
- b. Il presente provvedimento, per gli atti consequenziali e per quanto di rispettiva competenza verrà trasmesso:
 - **Direzione X – Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo** -Sede
 - **Commissariato Polizia di Stato** pec: dipps185.5500.poliziadistato.it
 - **Comando Compagnia Carabinieri** pec: ttp27684.carabinieri.it
 - **Comando Guardia di Finanza** pec: tp1400000p.gdf.it
 - **ADM Trapani** pec: monopoli.trapani.adm.gov.it
 - **ASP TP** pec: igienepubblica.castelvetro.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Palermo o ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Palazzo della Città.

Il Responsabile del Procedimento
Sciaccia Santo Giovanni

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
PASQUALE CALAMIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.